



CITTÀ DI MONCALVO

COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

OGGETTO: Divieto di utilizzo petardi, botti e artifici pirotecnicci nelle giornate del 31 dicembre 2025 e del 01 gennaio 2026 sull'intero territorio comunale.

Ordinanza Sindacale n. 12 del 29 dicembre 2025

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione delle celebrazioni di fine anno è consuetudine diffusa utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnicci e che gli stessi possono provocare incendi, danneggiamenti o lesioni nonché rumori ed effetti luminosi potenzialmente pericolosi per animali e persone;

CONSIDERATA l'esigenza di tutela della pubblica sicurezza e della salute degli individui, nonché delle condizioni di vivibilità dei centri urbani, garantendo il diritto alla quiete per persone e animali, con particolare riguardo dei soggetti affetti da patologie e soggetti vulnerabili;

VISTA la L.R. 7 aprile 2000 n.43 in materia di Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico;

VISTA la DCR n. 18-28783 del 10 dicembre 2024 di approvazione del Il Piano Regionale di Qualità dell'Aria in esito alla procedura di Valutazione ambientale strategica;

VISTO il D.Lgs. 58/2010 e s.m.i. artt. 3, 5 e 17;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno del 13.7.2017 n.557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1);

RITENUTO di dover contenere l'utilizzo di articoli pirotecnicci potenzialmente idonei a provocare incendi, disturbo e inquinamento in ragione dell'elevata concentrazione di esplosioni tradizionalmente registrate nel periodo festivo tra il 31 dicembre ed il 01 gennaio;

VISTI i regolamenti comunali;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

Per quanto premesso, il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnicci di qualsiasi tipo dalle ore 00,00 di mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 24,00 di giovedì 01 gennaio 2026 su tutto il territorio comunale;

AVVERTE

Che la violazione alla presente ordinanza, ove il fatto non costituisca fattispecie di rilevanza penale, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

Che la Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, pubblicata sull'albo pretorio dell'Ente e trasmessa agli organi competenti.

Ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4° della Legge 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.lgs. 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

Moncalvo, lì 29/12/2025

Il Sindaco
Diego Musumeci